

Allegato n. 18**TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.**

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Onere per la copertura del minor gettito contributivo derivante alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per la cessazione dell'obbligo del contributo per le integrazioni salariali ordinarie delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto art. 4 legge n. 270/1988	8.000.000.000	8 000.000.000	8.000.000.000
- Onere per la copertura assicurativa conseguente all'esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti per carichi di famiglia - art 3, legge n. 876/1986	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
- Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi art. 1, comma 2, D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989	354.479 760.000	356.247.157.000	356.247.157.000
TOTALE ALLEGATO 18	382.479.760.000	384.247.157.000	384.247.157.000

Allegato n. 19

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Onere per il trasferimento dei contributi relativi a periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle FF.AA. e UNRRA	—	—	30 747
- Onere per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. a favore dei perseguitati politici e razziali - art. 5, legge n. 96/1955	—	—	436.802
- Rimborso alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell'art. 6, comma 17 ter, legge n. 236/1993	—	—	2 217 056 749
- Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD-CM art. 28, comma 2, legge n. 88 del 1989	39.639.000.000	35.904.000.000	52.698.932 618
- Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, legge n. 658/1967	2.050.000.000	2.050.000.000	2 050 000 000
- Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale - art. 22, legge n. 845/1978.	4 750 000.000	3.338 440.025	1 838 440 025
- Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991	—	120 000.000.000	165 705 984 670
- Onere per la copertura nel F.P.L.D. delle posizioni assicurative trasferite all'INAS Libico - art. 1, legge n. 181/1983	—	—	540 613 187
TOTALE ALLEGATO 19	46.439.000.000	161.292.440.025	225.051.494.798

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	SGRAVI CONTRIBUTIVI
Eliminazione dei residui attivi per accertata irreperibilità:						
- Verso le aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:						
- art. 27 della legge n. 223/1991	—	—	269.133.128	—	—	—
- art. 29 della legge n. 223/1991	—	—	19.168.371	—	—	—
- art. 5 della legge n. 169/1991 per rapporti di lavoro cessati dall'1/3/1989	—	—	102.588.661	—	—	—
- Verso l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, art. 14, legge n. 64/1986	—	—	—	—	—	83.479.633.622
Per prestazioni da recuperare	—	—	9.540.639.789	8.007.409	1.211.480	—
TOTALE ALLEGATO 20	—	—	9.931.529.949	8.007.409	1.211.480	83.479.633.622

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso del 1993 la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali continuerà ad essere interessata dai provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti, nonché da quelli di data più recente che di seguito si illustrano

L. 5 febbraio 1992, n. 104 e legge 27 ottobre 1993, n. 423

L'art. 33, comma 1 e 2, della legge 104/1992 ha stabilito che la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria di bambino portatore di handicap in situazione di gravità, ha diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7, comma 1, della legge 1204/1971, ovvero, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di età del bambino stesso.

Ai sensi del terzo comma, per i periodi successivi al terzo anno di età del bambino, la madre ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa, fino al compimento della maggiore età del portatore di handicap. Gli oneri sono posti a carico della Gestione che verrà rimborsata dallo Stato.

Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96

L'art. 1 stabilisce la cessazione, a decorrere dal 15 aprile 1993, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno così come stabilito dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con DPR 218/1978 e dalla legge 64/1986.

A seguito del trasferimento al Ministero del Bilancio delle funzioni svolte dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, gli oneri derivanti dagli sgravi di cui alla predetta legge 64/1986, così come modificati dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono posti a carico del Bilancio dello Stato.

D.L.20 maggio 1993, n. 148 e L. 19 luglio 1993, n. 236

Ha introdotto nuove misure in tema di mantenimento del salario, di oneri pensionistici e di agevolazioni ai datori di lavoro.

1) nel campo del mantenimento del salario:

- per quanto attiene alle indennità di mobilità l'art. 6 prevede:
- La modifica, a far tempo dall'11 marzo 1993, dell'art. 7, comma 8, della legge

223/1991, a seguito della quale, da tale data, l'indennità di maternità per astensione obbligatoria si sostituisce all'indennità di mobilità (comma 4);

- L'incompatibilità delle indennità di mobilità e delle prestazioni di disoccupazione in genere con i trattamenti pensionistici diretti e con i trattamenti di pensionamento anticipato (commi 7 e 8);

- L'estensione delle norme di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge 223/1991, riguardanti la possibilità di ottenere in unica soluzione l'indennità di mobilità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa e di fruire della mobilità lunga a tutti i licenziamenti che interverranno entro il 31 dicembre 1993 e la cristallizzazione al 31 dicembre 1992 dei requisiti di età per coloro che possono aver diritto all'indennità di mobilità lunga (comma 10);

Con lo stesso comma, la mobilità lunga è stata estesa ai lavoratori licenziati nel periodo 11 marzo-31 dicembre 1993 da imprese dei settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché dalle imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla C.E.E.;

- La proroga semestrale dell'indennità di mobilità trasformata ex art. 25, comma 7, della legge 223/1991, in favore dei lavoratori che ne avevano titolo alla data dell'11 agosto 1991, che erano iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e che avrebbero cessato di fruirne entro il 30 giugno 1993 (comma 12);

- per quanto attiene alla cassa integrazione straordinaria:

L'art. 5 stabilisce:

- L'elevazione al 75%, per due anni, del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante per i contratti di solidarietà stipulati, ai sensi dell'art. 1 della legge 863/1984, tra il 1.1.1993 e il 31.12.1995: alle imprese, per lo stesso periodo, viene corrisposto un contributo pari al 25%;

- La non computabilità, fino al 31.12.1995, dei periodi di integrazione salariale autorizzati per i contratti di solidarietà succitati ai fini del limite temporale di 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991;

L'art. 7 prevede:

- L'estensione sino al 31 dicembre 1995 del trattamento straordinario di

integrazione salariale ai dipendenti dei giornali periodici e delle imprese radio televisive private, nonchè ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate. Pertanto le suddette aziende sono tenute al versamento del contributo dello 0,90% fino al 31 dicembre 1995;

- La possibilità di prorogare, fino al 31 dicembre 1994, i programmi di crisi aziendale, per periodi non superiori a sei mesi, in presenza di particolari condizioni previste dalla legge (comma 5);

- Per le imprese che occupino da 5 a 15 dipendenti operanti nelle aree che presentano un rilevante squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, le integrazioni salariali ordinarie possono essere concesse sino a 24 mesi, se consecutivi, e, per i periodi non consecutivi, sino a 24 mesi nel triennio (comma 6);

- Ulteriori estensioni delle disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 223/1991 (comma 7), e precisamente:

a) sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti;

b) sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attività commerciali nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza.

Ne consegue che anche le categorie di cui sopra sono tenute al versamento del contributo dello 0,90% per il periodo del trattamento di cassa integrazione straordinaria.

- L'assunzione da parte dell'INSAR dei dipendenti dalle imprese costruttrici, appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto secondo i criteri indicati dalla legge, ai fini del loro reimpiego e la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22, comma 6, della legge 223/91;

L'art. 8 dispone che nei casi di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, il contributo a carico delle imprese di cui all'art. 16, comma 1, della legge 223/1991, per ogni lavoratore collocato in mobilità è rapportato a 9 mensilità (invece che alle 6 previste dall'art. 5, comma 4, della legge 223/1991) qualora la procedura di declaratoria di esubero si sia conclusa senza accordo sindacale.

L'art. 9-quater prevede l'istituzione di un'indennità pari al trattamento massimo

di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di un anno, in favore dei dipendenti dei partiti politici con onere a carico dello Stato.

- per quanto attiene ai trattamenti ordinari di disoccupazione:

- L'art. 6, comma 17-ter, ha disposto, dal 1 luglio al 31 dicembre 1993, l'elevazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione dal 20% al 25% della retribuzione di riferimento, ponendo il conseguente onere a carico del Fondo per l'occupazione istituito presso il Ministero del lavoro.

L'aumento non riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e quella ai lavoratori agricoli da corrispondere nel 1993 con riferimento all'anno precedente.

2) nel campo degli oneri pensionistici:

- L'art. 5, comma 9, ha previsto che il requisito dei 24 mesi di cassa integrazione straordinaria di cui all'art. 19, comma 1, della legge 223/1991, necessario per il ricorso al lavoro a tempo parziale e al diritto alla pensione di vecchiaia per le ore non lavorate, è ridotto a dodici mesi, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti della complessiva spesa di 95 miliardi;

- L'art. 6, comma 17, ha prorogato per il periodo 1994-1996 le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato di cui all'art. 9, comma 8, del D.L. 77/1989, convertito nella legge 160/1989, relativo al personale marittimo e amministrativo appartenente alle società del gruppo "Finmare" e alle società esercenti servizi sovvenzionati dallo stesso gruppo Finmare.

3) nel campo delle agevolazioni ai datori di lavoro:

- L'art. 4, comma 3, ha previsto agevolazioni contributive (contributo per apprendisti per un anno, corresponsione 50% dell'indennità di mobilità) a favore dei datori di lavoro in CIGS da almeno sei mesi che assumono a tempo indeterminato lavoratori che abbiano fruito del trattamento CIGS. Le stesse agevolazioni spettano altresì alle cooperative di produzione e lavoro, che associano tali lavoratori.

- L'art. 5, comma 2, dispone che in caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 1 della legge 863/1984, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25%, elevata al 30% per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione

dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20% rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40% quando la riduzione è superiore al 30%.

D.L. 20 maggio 1993, n. 149 e L. 19 luglio 1993, n. 237

L'art. 5, comma 7, ha disposto la prosecuzione per l'anno 1993 del beneficio di cassa integrazione straordinaria previsto dall'art. 4, comma 4, della legge 169/1991 in favore dei lavoratori occupati presso le aziende di reimpiego a cura della GEPI in Sicilia.

D.L. 20 maggio 1993, n. 155 e L. 19 luglio 1993, n. 243

L'art. 10, comma 2, ha rideterminato, con riferimento alla sola quota contributiva a carico dei datori di lavoro e per il periodo 1.6.1993 - 30.9.1993, le percentuali dei contributi previdenziali e assistenziali dovute dai datori di lavoro agricolo che di seguito si espone:

A) Datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani:

- i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti dai datori di lavoro nella misura del 19,50% da calcolarsi sulla quota dei contributi facenti carico ai datori di lavoro medesimi, mentre è rimasta invariata, per l'anno 1993, la misura del 15% da applicarsi sulla quota a carico dei lavoratori.

B) Datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate:

- i contributi sono dovuti nella misura del 52 da applicarsi sulla quota a carico dei datori di lavoro, mentre è rimasta invariata, per l'anno 1993, la misura del 40% sulla quota a carico dei lavoratori.

C) Datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno:

- i contributi previdenziali assistenziali sono dovuti nella misura del 26% sulla quota a loro carico, mentre è rimasta invariata (20%), per l'anno 1993, la misura da applicarsi sulla quota facente carico ai lavoratori.

Le predette agevolazioni, per il periodo dal 1.10.1993- 31.12.1993, sono state ridiscipline dall'art. 17 del Decreto Legislativo 11.8.1993, n. 375 che, nello stabilire che le agevolazioni stesse si applicano soltanto sulla quota di contributi a carico dei datori di lavoro, ha previsto che i premi ed i contributi relativi alle gestioni

previdenziali ed assistenziali sono dovuti dai datori di lavoro agricolo, per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle seguenti misure:

- 30 per cento nei territori montani;
- 60 per cento nelle zone agricole svantaggiate.

Tali disposizioni non hanno previsto alcuna diversificazione - riguardo alle misure dei benefici - fra datori di lavoro operanti nel Centro Nord e quelli operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ai quali pertanto dal 1.10.1993 al 31.12.1993 le riduzioni si applicano nella stessa misura (rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento) spettanti agli altri datori di lavoro agricolo.

Relativamente al periodo 1.1.93-30.9.93 i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, usufruiscono della riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

La suddetta agevolazione contributiva per effetto della nuova norma stabilita dall'art. 18 c. 1 del decreto legislativo 375/1993, è fissata a decorrere dal 1°.10.93 fino a tutto il 31.12.1993 nella misura del 20% dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'art. 18 del citato decreto legislativo è stato abrogato con decorrenza 1.1.94 dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica.

D.L. 21 giugno 1993, n. 199 e L. 1° agosto 1993, n. 293

Ha istituito un'indennità per una durata massima di un anno, sostanzialmente assimilabile all'indennità di mobilità e di importo pari a tale prestazione, in favore dei dipendenti, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto ovvero licenziati entro il 31 dicembre 1993, dalle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali all'interno del mercato comune europeo. Tale beneficio è stato esteso dall'art. 6, comma 15, della legge 236/1993 sopracitata ai lavoratori sospesi dal lavoro da parte di imprese appartenenti al settore del

trasporto marittimo, nei limiti di 800 unità. L'indennità in parola è stata prorogata di un anno dal D.L. 542/1993 limitatamente a coloro che ne fruivano e nel limite di 1.500 unità comprensivo dei lavoratori appartenenti alle imprese in questione sospesi dal lavoro.

A copertura degli oneri di cui sopra è previsto un contributo speciale dello 1,30% istituito nel settore per gli anni 1993 e 1994, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore, e il rimborso dello Stato per la parte non coperta dal contributo predetto.

D.L. 9 ottobre 1993, n. 404 e L. 4 dicembre 1993, n. 501

Ha disposto la proroga per ulteriori sei mesi del CIGS per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno nonché per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31.12.1991, con pari riduzione del trattamento di mobilità.

D.L. 19 ottobre 1993, n. 465 e L. 14 gennaio 1994, n. 21

La legge in epigrafe reca disposizioni in materia di sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Pertanto risultano confermati:

- la proroga dei benefici fino al 30 novembre 1993;
- la riduzione della misura dello sgravio generale dalla misura del 7,5% alla misura del 6 per cento;
- l'introduzione di un nuovo sgravio totale per la durata di un anno per i nuovi assunti dal 1.6.1993 al 30.11.1993 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30.11.1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE.

E' stata confermata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei DD.LL. 20.7.1993, n.245 e 17.9.1993, n. 370, di contenuto analogo a quello del D.L. convertito in legge.

D.L. 9 ottobre 1993, n. 404 e L. 4 dicembre 1993 n. 501

Ha disposto la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22, comma 6, della legge 223/1991, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del

Mezzogiorno, nonché per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31.12.1991, con pari riduzione della durata del trattamento di mobilità.

D.L. 16 dicembre 1993, n. 525

Reiterativo di precedenti decreti non convertiti in legge, ha disposto la proroga per l'anno 1993 della cassa integrazione straordinaria di cui alla legge n. 58/1990 e successive proroghe in favore dei lavoratori portuali stabilendone la concessione, nel limite ulteriore di n. 1000 unità, cui vanno aggiunte altre 387 unità secondo quanto disposto dall'art.6, comma 15-ter, della legge 236/1993.

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

PAGINA BIANCA